

COMUNE

CONFEDERAZIONE
SVIZZERA



VACALLO

REPUBBLICA E
CANTONE DEL TICINO

**REGOLAMENTO
DELL'AZIENDA
ACQUA POTABILE
DI
VACALLO**

13 dicembre 1982
(Stato al 27.9.2011)

TITOLO PRIMO

Norme generali

Art. 1

Assunzione del servizio: privata Il Comune assume, con diritto di privata, il servizio di captazione e di distribuzione dell'acqua potabile e industriale su tutta la giurisdizione in virtù della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12.12.1907.

Art. 2²

Organizzazione dell'azienda: 1. gestione La gestione e l'amministrazione dell'Azienda sono affidate al Municipio che le esercita a mezzo dei suoi organi.

Art. 3

2. Utili: destinazione Gli utili dell'azienda sono destinati anzitutto al pagamento degli interessi e agli ammortamenti.
Il residuo è destinato:
a) in primo luogo alla creazione di un fondo di riserva per il miglioramento del servizio pubblico;
b) secondariamente, alla riduzione delle tariffe;
c) infine, a favore dell'erario comunale.

Art. 4²

3. Organi

1. Gli organi dell'Azienda sono:
 - a) Il Consiglio Comunale
 - b) Il Municipio
 - c) Il gestore
2. Il Municipio con l'avallo del Consiglio Comunale può risolvere di attribuire al gestore esterno il mandato di prestazione per la gestione dell'azienda.

Art. 5^{1 e 2}

a) Consiglio Comunale Il Consiglio Comunale:

- ¹a) approva i regolamenti dell'Azienda;
- b) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- c) autorizza il Municipio a stare in causa, con la maggioranza di cui all'art. 13 cap. 1 della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, riservato quando disposto dall'art. 6 cap. 2 del presente regolamento;
- ²d) è competente per tutto quanto non sia espressamente riservato al Municipio e che non concerne l'ordinaria manutenzione dell'acquedotto.

Restano riservate all'Assemblea comunale le competenze previste dalla Legge organica comunale.

¹ Modifica del 20-12-1993, ratificata del Dipartimento delle istituzioni il 18-3-1994

² Modifica del 18-5-2009, ratificata del Dipartimento delle istituzioni il 13-8-2009

Art. 6^{1 e 2}

b) Municipio

Il Municipio,

- a) rappresenta l'Azienda di fronte ai terzi e in giudizio per gli oggetti dell'Azienda stessa;
- b) presenta al Consiglio comunale i bilanci preventivi e consuntivi;
- c) propone al Consiglio comunale l'esecuzione di nuove opere sulla base di progetti e preventivi definitivi;
- ¹d) fissa mediante ordinanza le tariffe delle tasse previste dal regolamento;
- ²e) abrogato;
- ²f) abrogato;
- ²g) abrogato.

Nelle vertenze previste dall'art. 13 cap. 2 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, il Municipio può stare in causa senza chiedere il consenso del Consiglio comunale.

Art. 7²

c) Gestore

Il gestore si occupa della gestione generale dell'Azienda come previsto dal mandato di prestazione approvato dal Consiglio comunale e svolge le mansioni attribuite generalmente all'Azienda nei "titoli secondo e seguenti" del presente regolamento.

Art. 8²

abrogato

Art. 9²

abrogato

Art. 10

d) Commissione di revisione

Funge da commissione di revisione, con tutte le competenze previste dalla legge, la Commissione della Gestione del Consiglio comunale.

Art. 11²

abrogato

Art. 12²

abrogato

Art. 13²

abrogato

Art. 14

Norme sussidiarie

Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si richiamano le norme della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12.12.1907.

¹ Modifica del 20-12-1993, ratificata del Dipartimento delle istituzioni il 18-3-1994

² Modifica del 18-5-2009, ratificata del Dipartimento delle istituzioni il 13-8-2009

TITOLO SECONDO
Distribuzione dell'acqua - modalità

Art. 15

Generalità L'Azienda provvede alla distribuzione dell'acqua potabile ad uso pubblico, ad uso domestico per economie private o collettive, ad uso industriale, ad uso agricolo e di svago, entro i limiti consentiti dai propri impianti e dalle proprie possibilità economiche e tecniche.

Art. 16

Obbligo di allacciamento
a) principio L'obbligo di servirsi dell'acqua fornita dall'Azienda si estende a tutti i proprietari di terreni e fabbricati situati nel Comune, lungo il percorso della rete di distribuzione e alle condizioni precisate dal Regolamento.

Art. 17

d) Eccezioni; contributi Per le proprietà situate in località non servite dalla distribuzione oppure laddove si rendano necessari prolungamenti della medesima, non prevista dalla rete di estensione del PR, il Municipio può accordare il servizio di fornitura dell'acqua, a condizione che gli interessati corrispondano all'Azienda –in via anticipata e oltre alle tasse previste dal Regolamento- un contributo a fondo perso variante dal 50% all'80% della spesa occorrente per la nuova condotta, previa ratifica da parte del Consiglio Comunale.

In tal caso l'Azienda stabilisce il diametro delle tubazioni che saranno considerate tubazioni principali.

Se l'allacciamento interessa proprietari diversi, il contributo è ripartito proporzionalmente alla tratta di condotta di cui il singolo interessato usufruirà.

L'Azienda può esigere adeguate garanzie per l'osservanza di tali obblighi da parte degli interessati.

Art. 18

e) Contributi supplementari Nelle zone dove si è reso necessario un prolungamento ai sensi dell'art. 17, il Municipio stabilirà dei contributi supplementari per allacciamenti che dovessero essere eseguiti in un secondo tempo.

La percentuale stabilita dal Municipio in base all'art. 17 per il primo richiedente che avrà ottenuto l'allacciamento dovrà rimanere costante anche per gli eventuali successivi allacciamenti (richiamo il punto 3 dell'art. 17).

Nel caso in cui la somma dei contributi dovesse superare il costo effettivo dell'opera maggiorato degli interessi, l'eccedenza non potrà essere contabilizzata nell'esercizio ordinario delle opere dell'Azienda acqua.

Art. 19

f) Tassa unica di allacciamento Per ogni allacciamento sarà prelevata una tassa unica di allacciamento, compresa fra un minimo di Fr. 500.- e un massimo di Fr. 5.000.-, secondo il tariffario in vigore.

Art. 20

g) Impianti privati

Quando l'Azienda non sia in grado di coprire essa stessa il fabbisogno, possono essere autorizzati, per un periodo di tempo determinato alle seguenti condizioni:

- a) che sia dimostrato il quantitativo dell'acqua di cui si prevede il consumo;
- b) che l'acqua usata a scopi alimentari o messa a contatto di sostanze alimentari sia atta al consumo secondo un certificato di analisi rilasciato dal Laboratorio cantonale d'igiene.

La domanda dev'essere corredata dai progetti di costruzione degli impianti e da una relazione tecnica.

Essa deve essere presentata al Municipio che decide sentita l'Autorità cantonale a norma di legge.

L'Azienda si riserva di esigere, con spese a carico del concessionario, delle successive analisi durante il periodo di concessione.

Sono applicabili per il resto le norme della vigente legge sanitaria cantonale. È assolutamente vietato ogni collegamento tra la rete privata e la rete comunale di distribuzione dell'acqua.

Art. 21

Fornitura dell'acqua

È concessa solo a quegli immobili che possono essere congiunti direttamente alla tubazione principale.

Ove sia necessario l'attraversamento di proprietà private intermedie, il richiedente deve dimostrare di aver ottenuto il relativo permesso.

Se gli interessati non potessero accordarsi, l'Azienda può provvedervi essa stessa a norma di legge.

Le spese causate dall'allacciamento e dall'attraversamento di fondi di terzi sono a carico del richiedente.

Art. 22

Autorizzazione

L'autorizzazione dell'allacciamento è personale; essa non è trasferibile.

L'autorizzazione vale solo per lo scopo indicato nell'abbonamento.

La sua validità decade se nel termine massimo di sei mesi il beneficiario non abbia provveduto all'allacciamento.

Art. 23¹

Fornitura di acqua fuori comune

Il Municipio, sentito il Gestore, può accordare autorizzazioni d'allacciamento anche per proprietà situate fuori dalla giurisdizione comunale.

Il Consiglio Comunale, su proposta del Municipio, può accordare forniture d'acqua ad altri Comuni.

Tale concessione deve essere oggetto di una speciale convenzione.

¹ Modifica del 20-12-1993, ratificata del Dipartimento delle istituzioni il 18-3-1994

Art. 24

Abbonamento a) generalità

La fornitura di acqua potabile all'utenza avviene in base ad un abbonamento. L'abbonamento viene stipulato unicamente con il proprietario dell'immobile che diventa titolare e perciò responsabile verso l'Azienda.

La domanda di abbonamento avviene su apposito formulario messo a disposizione dall'Azienda.

Con richiesta di abbonamento, l'utente riconosce la validità del Regolamento e accetta le tariffe applicate.

L'Azienda fornisce ad ogni abbonato una copia del Regolamento e delle tariffe.

L'abbonamento si riferisce ad un singolo mappale e non può essere trasferito.

Le ditte commerciali o industriali che non sono proprietarie dell'immobile possono stipulare un abbonamento direttamente con l'Azienda, a condizione che si tratti di fornitura di acqua ad esclusivo scopo commerciale o industriale, ritenuto il consenso del proprietario dell'immobile.

Art. 25

b) Durata

Ogni abbonamento è generalmente stipulato per una durata indeterminata, e in ogni caso per il minimo di un anno, a partire dalla data di posa del contatore.

L'utente può dare disdetta per la fine di ogni semestre dell'anno civile (30 giugno – 31 dicembre) con tre mesi di preavviso.

Per usi temporanei (cantieri, costruzioni, demolizioni, manifestazioni), l'Azienda fornisce l'acqua necessaria su domanda scritta ed alla condizione della speciale tariffa.

Anche per questi allacciamenti è obbligatoria la posa della valvola di ritenuta.

Art. 26¹

Tasse

a) base di computo

Per le forniture d'acqua previste dal presente regolamento sono prelevate le seguenti tasse, i cui importi sono fissati dal Municipio tramite ordinanza:

a) taxa base

minimo fr 25.- / massimo fr 35.- all'anno per ogni abbonato

b) taxa di consumo

minimo fr 0.80/mc massimo fr 1.50/mc

c) noleggio contatore

calibro mm 20/25 minimo fr 20.- massimo fr 30.- all'anno

calibro mm 32/40 minimo fr 45.- massimo fr 55.- all'anno

calibro mm 50 minimo fr 85.- massimo fr 95.- all'anno

d) taxa per piscine

oltre alla taxa di consumo minimo fr 4.- massimo fr 8.- all'anno per mc di capienza

e) taxa di allacciamento

per nuovi stabili taxa unica minimo fr 400.- massimo fr 600.- per casa monofamiliare + minimo fr 40.- massimo fr 60.- per ogni ulteriore appartamento

f) taxa d'uso temporaneo per cantieri

minimo fr 0.20 massimo fr 0.50 per mc di costruzione secondo norme SIA (taxa minima fr 50.-)

Altri casi particolari sono regolati dal Municipio mediante contratto speciale.

¹ Modifica del 18-5-2009, ratificata del Dipartimento delle istituzioni il 13-8-2009

Art. 27

b) Pagamento: modalità L'Azienda notifica all'utente l'avviso di pagamento con l'indicazione del termine di scadenza.

L'utente che dovesse inoltrare reclamo contro la tassa d'abbonamento o di consumo, è tenuto ugualmente al pagamento della tassa stessa entro il termine fissatogli.

Se il reclamo risultasse fondato l'eventuale importo in più o in meno sarà rimborsato oppure conteggiato a conguaglio con la prima prossima fatturazione.

I reclami concernenti la tassa di abbonamento o il consumo inoltrati dopo la scadenza del termine di pagamento non saranno presi in considerazione.

Se l'utente non provvede al pagamento entro il termine fissato, la fornitura dell'acqua è sospesa. L'Azienda provvede inoltre in via legale all'incasso della somma dovuta con prelevamento dell'interesse del 5%. Pagati tutti gli arretrati l'abbonamento può essere rinnovato dietro pagamento anticipato di una tassa speciale di Fr. 50.-

Art. 28

Modi di distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua ha luogo nel seguente modo:

- a) a deflusso non misurato, cioè a discrezione: per i servizi pubblici del Comune mediante gli idranti da servire per l'innaffiamento delle strade e dei giardini pubblici, per i casi d'incendio e per la pulizia delle fogne;
- b) a deflusso continuo per fontane pubbliche;
- c) a deflusso intermittente misurato dal contatore: per gli usi domestici delle economie private e collettive, per gli usi domestici delle economie private e collettive, per gli usi industriali, per l'innaffiamento dei giardini, cortili ed orti e per gli stabili comunali.

Art.29

Casi speciali
a) fontane e piscine

Ogni allacciamento alla rete di distribuzione destinato a fontane e piscine, deve essere oggetto di speciale domanda di concessione alla Commissione amministratrice.

Le piscine a partire da volumi utili di 15 mc dovranno essere munite di impianto di riciclazione e depurazione dell'acqua.

I riempimenti annuali o stagionali dovranno essere preavvisati all'Azienda, la quale stabilirà quando l'operazione di riempimento potrà avvenire, senza causare inconvenienti alla rimanente utenza.

E' severamente vietato il riempimento delle piscine con tubazioni volanti, qualora l'impianto interno non sia provvisto di una valvola di ritenuta.

Art. 30¹

b) Apparecchi e installazioni di climatizzazione L'allacciamento alla rete di distribuzione di apparecchi ed installazioni per la climatizzazione deve essere oggetto di speciale domanda di concessione al Gestore.

La domanda deve essere corredata dai dati di progettazione dell'impianto, località, scopo, fabbricazione delle apparecchiature, ditta incaricata dell'installazione, consumo di acqua in litri per minuto e la temperatura di refrigerazione in gradi Celsius.

Per poter stabilire il consumo d'acqua, come pure il controllo del funzionamento dell'impianto, è installato, a spese dell'abbonato, un contatore separato.

L'Azienda non si rende garante della regolarità dell'erogazione e della temperatura e si riserva di limitare o di eventualmente sospendere l'erogazione di acqua in caso di perturbamenti dovuti a lavori, rotture, ecc.

Le limitazioni e le interruzioni d'acqua saranno tempestivamente e immediatamente comunicate a tutti gli utenti e affissione di avviso all'albo comunale, richiamando il tassativo divieto di lasciare collegati ai rubinetti tubi pescanti in acque impure o liquidi velenosi o comunque tali che il loro risucchio nella rete di distribuzione possa causare insudiciamento e situazioni pericolose alla salute pubblica.

Copia delle interruzioni di fornitura dell'acqua dovranno essere inviate al Laboratorio Cantonale dell'Igiene per conoscenza.

Art. 31

Ordine proprietà **di** L'erogazione dell'acqua per uso domestico e artigianale ha la precedenza assoluta rispetto all'erogazione per fontane, piscine, orti e giardini, come pure rispetto all'erogazione per la refrigerazione e la climatizzazione.

Art. 32

Fissazione della tassa Prima di iniziare o appena iniziata la fornitura dell'acqua, l'Azienda stabilisce la tassa di abbonamento secondo le "Tariffe" in vigore.

Contro la tassazione l'utente ha diritto di reclamo secondo l'art. 58 del presente Regolamento.

¹ Modifica del 18-5-2009, ratificata del Dipartimento delle istituzioni il 13-8-2009

Art. 33

Contatori

Alla base di ogni abbonamento sta la posa di un contatore tarato e sigillato, di proprietà dell'Azienda.

Il primo montaggio è a carico dell'abbonato, mentre quello relativo alla normale manutenzione è a carico dell'Azienda.

Il proprietario dello stabile è tenuto ad includere il valore del contatore nella polizza di assicurazione contro gli incendi.

Il contatore è dato in noleggio e l'abbonato paga per ogni periodo di fatturazione una quota di noleggio prevista nelle "Tariffe".

Il calibro del contatore è stabilito dall'Azienda in funzione del consumo medio giornaliero e della punta temporanea presunta.

In caso di aumento di consumo dovuto all'inserimento di macchine, apparecchi, oppure all'ampliamento di impianti stabili, la sostituzione del contatore con uno di maggiore calibro avviene d'ufficio a carico dell'abbonato. A suo carico sono pure le eventuali opere necessarie alla sistemazione della condotta per far posto al contatore di maggiore dimensione.

L'ubicazione del contatore è fissata dall'Azienda tenendo conto per quanto possibile dei desideri dell'abbonato. Il contatore deve essere ubicato in luogo asciutto e di comodo accesso, debitamente protetto contro i danni, del gelo in particolare.

Guasti causati al contatore dal mancato rispetto di queste prescrizioni oppure da altre negligenze saranno riparati a spese dell'abbonato computando anche i danni eventualmente derivanti all'Azienda. L'esecuzione di manufatti speciali per la posa di contatori, quali pozzetti o camerette fuori dallo stabile, avviene su indicazione dettagliate dell'Azienda a spese dell'abbonato.

Qualora all'utente sorga il dubbio sulla precisione del contatore, si procederà alla sostituzione dell'apparecchio per il relativo controllo.

I limiti di tolleranza della misurazione sono indicati dalle fabbriche.

Le spese di taratura e montaggio sono a carico dell'abbonato quando il contatore risulti di funzionamento normale; a carico dell'Azienda quando risulti un difetto di funzionamento.

In questo caso la relativa fatturazione viene adeguata al corrispondente periodo precedente.

E' in ogni caso vietato manomettere il contatore, il cui montaggio e smontaggio spetta esclusivamente al personale dell'Azienda.

L'abbonato è responsabile per i danni da lui causati al contatore.

Nelle priorità possono essere inseriti dei contatori privati per letture relative a parti dell'immobile. Questi contatori sono a carico dell'abbonato ed esclusi dalla lettura ufficiale da parte dell'Azienda, la quale si riserva tuttavia di rilevarne i dati per proprio controllo.

I sigilli apposti dall'Azienda ai contatori, alle saracinesche, agli idranti ed alle altre parti degli impianti, hanno valore di sigilli ufficiali e la loro manomissione ingiustificata può essere perseguita penalmente.

TITOLO TERZO

Esecuzioni e modifiche degli allacciamenti

Art. 34

Domanda di allacciamento

Ogni richiesta di allacciamento deve essere presentata per iscritto dal proprietario interessato. Essa deve essere corredata da una planimetria 1 : 1000 o 1 : 500, debitamente quotata, dalla quale risulti il tracciato della tubazione dal punto di attacco alla rete di distribuzione fino al contatore e l'ubicazione esatta della saracinesca.

Per ogni proprietà privata deve essere eseguita una diramazione separata a partire dalla condotta principale fino al contatore.

Di regola è concesso un solo attacco per ogni proprietà: in casi speciali può essere ammesso dall'Azienda un solo attacco per due o più proprietà.

Art. 35

Materiali e spese

Ogni allacciamento privato è dotato di una saracinesca di chiusura subito dopo la diramazione della tubazione principale che può essere manovrata soltanto dal personale dell'Azienda.

Le diramazioni private della tubazione principale fino al contatore, di regola devono essere eseguite con tubi galvanizzati del diametro interno minimo di mm. 25 (1 pollice) con adeguata isolamento esterna, posati alla profondità di almeno 60/80 cm.

Le spese:

- per la diramazione e relativa manutenzione, dalla presa sulla tubazione principale fino al contatore;
- per tutte le opere di scavo e ripristino del campo stradale;
- per la saracinesca e relativa manutenzione
- per l'eventuale camera del contatore ove fosse prescritta dall'Azienda

sono interamente a carico dell'abbonato.

¹ Se l'allacciamento è eseguito in corrispondenza di strade cantonali, fanno stato le prescrizioni cantonali. In questo caso il concessionario o l'impresa incaricata deve preventivamente ottenere da Dipartimento del Territorio il permesso per la manomissione del campo stradale.

¹ Il Gestore può stabilire altri requisiti tecnici dell'allacciamento, a completazione di quelli stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 36

Modifiche

Se a seguito di sostituzioni di vecchie tubazioni comunali occorra modificare la presa dell'acqua alla tubazione principale e la relativa tubazione di adduzione allo stabile privato, la spesa per il lavoro occorrente per dette modifiche è sopportata dall'Azienda.

Art. 37

Installazioni difettose

Se un'installazione privata causa inconvenienti alla tubazione comunale o ad altre diramazioni private, il proprietario dell'installazione è tenuto, dietro semplice invito da parte dell'Azienda, a prendere tutte le misure atte ad eliminare la causa dell'inconveniente o, se necessario, a staccare l'impianto dall'allacciamento comunale.

L'Azienda ha diritto di sospendere la fornitura dell'acqua fin che l'inconveniente non sia stato soppresso.

Tutte le spese sono a carico dell'utente.

TITOLO QUARTO

Installatori

Art. 38¹

Principio

Ogni lavoro d'impianto, d'allacciamenti, diramazioni o altro riguardante la rete di distribuzione o in connessione con questa, sia sul suolo pubblico, sia sulla proprietà privata, come pure ogni lavoro di manutenzione, deve essere eseguito da personale specializzato del ramo al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione acquedotti ticinesi, e secondo le direttive emanate in materia dalla Società svizzera per l'Industria del Gas e dell'Acqua (SSIGA).

Art. 39

Concessione: condizioni

La concessione a procedere a qualsiasi lavoro di allacciamenti e impianti d'acqua è rilasciata a chi sia in possesso di un certificato di capacità professionale e disponga di un laboratorio provvisto delle apparecchiature e attrezzature necessarie.

Art. 40

Avvisi obbligatori

Prima di iniziare qualsiasi lavoro, l'installatore è tenuto a darne avviso scritto all'Azienda.

Analogo avviso deve essere dato ad esecuzione ultimata dei lavori.

Per siffatte notifiche l'installatore si serve dei formulari messi a disposizione dall'Azienda.

¹ Modifica del 14-6-2011, ratificata del Dipartimento delle istituzioni il 27-9-2011

Art. 41

Impianti privati: Per l'esecuzione degli impianti nelle proprietà private valgono le prescrizioni della Società svizzera per l'industria del gas e dell'acqua.
norme applicabili

Gli impianti interni devono essere dotati in particolare:

- della valvola di ritenuta che ha lo scopo di impedire automaticamente la vuotatura delle tubazioni e degli apparecchi interni in caso di sospensione dell'erogazione per lavori alla rete;
- dei rubinetti di chiusura, con rubinetto di scarico per ogni colonna di distribuzione;
- di filtri posati prima del contatore.

Detti accessori sono totalmente a carico dell'abbonato che ne rimane l'esclusivo proprietario.

Gli impianti interni potranno inoltre essere dotati:

- dell'eventuale apparecchio decalcificatore per il quale occorre una speciale autorizzazione del laboratorio cantonale d'igiene (da chiamare tramite l'Azienda);
- della valvola di riduzione della pressione dove la sicurezza degli impianti lo esige;
- di un serbatoio di riserva a bassa pressione per alimentare apparecchiature particolarmente delicate in casi di sospensione dell'erogazione dell'acqua;
- di bocche anti-incendio;
- di adeguati impianti di allarme.

Per l'installazione, la posa, lo spostamento o la modifica di apparecchi ed impianti di trattamento o di potabilizzazione dell'acqua raccordati alla rete di distribuzione pubblica dev'essere fatta la richiesta di autorizzazione rispettivamente la notifica al Laboratorio Cantonale d'Igiene, utilizzando gli appositi formulari.

L'obbligo della posa di valvole di ritenuta vale anche per i raccordi provvisori (cantieri edili, ecc).

Le condotte devono essere protette contro il gelo.

E' vietato lasciar defluire acqua per evitarne il congelamento.

In casi di insufficiente isolamento le condotte devono essere temporaneamente vuotate.

Art. 42

Collaudo Ultimati i lavori di un nuovo impianto o di modifica di un impianto esistente, l'Azienda provvede al collaudo, d'intesa con l'installatore.

TITOLO QUINTO

Protezione delle acque

Art. 43

Principio È obbligo di ogni utente di collaborare alla protezione delle acque in quanto la fornitura dell'acqua è in funzione alla protezione delle sorgenti, del sottosuolo, dei fiumi e dei laghi contro l'inquinamento.

Art. 44

Inquinamento delle condotte

È espressamente vietato causare contatti tra la rete d'acqua potabile (anche private) ed elementi che potrebbero rappresentare pericoli di inquinamento per la stessa.

In particolare è proibito di mantenere collegati ai rubinetti tubi di ogni sorta che pescano in recipienti (vasche di lavatoi, fusti di cantieri, fosse di liquami, contenitori di preparati antiparassitari, solventi, o comunque di sostanze chimiche, ecc.) contenenti liquidi o residui impuri o velenosi e ciò onde evitare l'aspirazione di tale impurità nelle tubazioni dell'acqua potabile e causare quindi inquinamenti pericolosi per la salute pubblica, specialmente durante le interruzioni della fornitura d'acqua per lavori alla rete o per altri motivi di forza maggiore.

TITOLO SESTO

Norme varie

Art. 45

Appartamenti e locali sfitti

Per appartamenti o locali sfitti non viene accordata nessuna riduzione sulla tassa base di abbonamento.

Art. 46

Modificazioni agli stabili o agli impianti

L'utente è tenuto ad informare l'Azienda di ogni modificazione apportata ai propri stabili e relativi impianti onde permettere di stabilire eventuali variazioni sulla tassa base.

Art. 47

Trapassi di proprietà

I trapassi di proprietà devono essere notificati per iscritto all'Azienda a cura del proprietario precedente.

Sino al momento della notifica il vecchio ed il nuovo proprietario rispondono solidalmente per le tasse arretrate.

Art. 48

Esclusione di responsabilità

Una limitazione del consumo ed eventuali sospensioni del servizio dipendenti dalla mancanza di acqua, per diminuzione di pressione, modifica o rinnovo degli impianti, dall'esecuzione di nuovi allacciamenti, da siccità, pulizia delle tubazioni, servizi incendi e pubblica igiene, da intemperie o per altri casi di forza maggiore, non dà diritto all'abbonato di pretese di indennità, sia per la tassa di abbonamento, sia per il risarcimento di danni diretti od indiretti dipendenti dalla mancata fornitura dell'acqua.

La fornitura dell'acqua potabile avviene in base alle prescrizioni igieniche vigenti, senza responsabilità dell'Azienda per quanto concerne la durezza, la temperatura, le caratteristiche chimiche e la regolarità della pressione.

Art. 49

Bisogni particolari

Chi, per usi speciali, necessita di acqua di particolari caratteristiche o a determinata pressione, deve provvedervi in proprio.

Gli impianti necessari dovranno essere approvati dalle competenti autorità ed essere separati dalla rete dell'acqua potabile comunale.

Art. 50

Manutenzione delle tubazioni

La manutenzione della rete principale spetta all'Azienda.

La manovra delle saracinesche, degli idranti e di ogni altro accessorio o macchinario è riservata esclusivamente al personale dell'Azienda.

Art. 51

Rottura di tubazioni

Rotture di tubazioni o qualunque perdita in generale dopo il contatore, sia per negligenza dell'utente sia per caso fortuito, non danno diritto a riduzione di tassa.

Art. 52¹

Esecutorietà

Le bollette delle tasse d'acqua sono parificate alle sentenze esecutive secondo l'art. 80 della LEF (cfr. art. 58 legge cantonale d'Esecuzione).

L'Azienda indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un richiamo scritto, intimandogli un nuovo termine di 10 giorni. Scaduto il nuovo termine invia una diffida per raccomandata con un ultimo termine di pagamento, scaduto il quale l'Azienda procede in via esecutiva.

Per i richiami e diffide di pagamento è percepita una tassa amministrativa, definita dal Municipio tramite ordinanza, nel rispetto dei seguenti criteri:

richiamo : minimo fr 5.- massimo fr 15.-

diffida : minimo fr 15.- massimo fr 50.-

Art. 53

Facoltà degli organi dell'Azienda rispetto ai privati

Gli impiegati o gli incaricati dell'Azienda hanno il diritto di accedere liberamente alle proprietà private nelle quali esiste un impianto d'acqua, allo scopo di controllare il funzionamento dell'impianto medesimo e del contatore o tutto quanto fosse in relazione al contratto di abbonamento.

Ogni rifiuto da parte del proprietario o del locatario al libero accesso ha per conseguenza l'immediata sospensione della fornitura.

Ove venga constatato un abuso da parte dell'utente, la fornitura è sospesa fino al risarcimento dei danni, riservata nei casi gravi l'azione penale.

Il proprietario è tenuto ad accordare all'Azienda l'accesso alla sua proprietà per la costruzione, manutenzione e riparazione degli allacciamenti privati, nel caso in cui questi servano anche proprietà altrui.

L'Azienda non assume alcun onere per le spese di riparazione o rifacimento nel caso in cui dopo l'iscrizione a R.F. della relativa servitù a carico del privato, quest'ultimo dovesse fare piantagioni, costruire manufatti o posare pavimentazioni sopra le tubazioni di adduzione che servano altre proprietà.

¹ Modifica del 18-5-2009, ratificata del Dipartimento delle istituzioni il 13-8-2009

Art. 54

Divieto di fornitura a terzi E' vietato a tutti gli abbonati di disporre a qualsiasi titolo e qualsiasi misura, a favore di terzi, dell'acqua loro fornita dall'Azienda, senza espressa autorizzazione della stessa.

Art. 55

Divieto di maggiorazione delle tariffe Il proprietario non può in nessun caso imporre ai propri locatari un prezzo superiore all'importo delle tasse da lui pagate all'Azienda.

Art. 56

Segnalazione danni L'utenza è tenuta a comunicare al segretario dell'Azienda ogni guasto, disfunzione od anomalia che fosse riscontrata nella rete o contatori.

Art. 57

Incendi In caso di incendio l'utenza deve automaticamente ridurre il consumo di acqua per non pregiudicarne la disponibilità.
L'azienda si riserva di chiudere parzialmente o totalmente l'erogazione.
I pompieri sono autorizzati all'uso delle installazioni dell'Azienda.
In casi di esercitazioni dei pompieri l'Azienda farà presente che l'apertura e la chiusura degli organi di manovra, idranti e saracinesche, dovrà essere eseguita molto lentamente in modo di evitare intorbidamenti dell'acqua.
Farà pure presente che durante la stagione fredda a esercizi terminati si dovranno svuotare le colonnette degli idranti in modo di evitare danni causati dal gelo.

TITOLO SETTIMO

Reclami e contravvenzioni

Art. 58¹

Reclami Contro le decisioni del Gestore può essere interposto reclamo scritto al Municipio nel termine di 15 giorni dal giorno dell'intimazione della decisione che si intende impugnare.

Il reclamo non sospende l'esecutorietà della decisione impugnata.

Contro la decisione del Municipio e del Consiglio Comunale è dato ricorso secondo la legge cantonale di procedura per le cause amministrative.

Art. 59

Contravvenzioni Le contravvenzioni alle norme stabilite dal presente regolamento, segnatamente a quelle fissate per gli utenti o gli installatori, sono punite dal Municipio con multa sino a Fr. 10'000.-, secondo le norme della legge organica comunale.

E' riservata l'azione civile o penale.

¹ Modifica del 18-5-2009, ratificata del Dipartimento delle istituzioni il 13-8-2009

TITOLO OTTAVO
Norme transitorie e finali

Art. 60

Impianti privati esistenti Eventuali diritti preesistenti di captazione mantengono la loro validità, alla condizione che l'acqua soddisfi i requisiti della potabilità con prelievi ed analisi eseguiti da un Laboratorio autorizzato e che gli impianti siano conformi al presente regolamento e alle vigenti norme in materia.

È assolutamente vietato ogni collegamento tra la rete privata e la rete comunale di distribuzione dell'acqua.

Art. 60 bis

Valvola di ritenuta Per gli allacciamenti esistenti, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, se ne fossero sprovvisti, la posa della valvola di ritenuta è pure obbligatoria e dovrà essere posata entro il termine che verrà fissato dall'Azienda.

Art. 61¹

Adeguamento delle installazioni e degli impianti esistenti Le installazioni e gli impianti devono uniformarsi ai requisiti del presente regolamento entro 2 anni dalla sua entrata.
Il Municipio potrà concedere deroghe laddove la modifica delle installazioni o degli impianti dovesse provocare una spesa sproporzionata all'utente.

Art. 62

Tariffe Il Municipio applica le tariffe per la fornitura di acqua.

Art. 63

Norma abrogativa entrata in vigore Il presente regolamento abroga e sostituisce quello del 20.12.1925 ed entra in vigore il 1. gennaio 1983.
E' sottoposto al Consiglio di Stato per approvazione.

¹ Modifica del 18-5-2009, ratificata del Dipartimento delle istituzioni il 13-8-2009

APPROVATO DAL MUNICIPIO

Con ris. No. 2829 del 28 ottobre 1982

Il Sindaco:
Benigno Rizza

Il Segretario:
Luigi Nosedà

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

Con risoluzione del 13 dicembre 1982

Il Presidente:
Giancarlo Bianchi

Il Segretario:
Luigi Nosedà

Approvato dal Dipartimento dell'Interno con risoluzione No. 1968 del 31 maggio 1983.